



COMUNE DI TRENTO

CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO -
MONTE BONDONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 6/ 33	di data 01/07/21

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE CON RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO E DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA. AGGIUDICAZIONE A DITTA PEDROTTI S.R.L.

IL VICECOMANDANTE

richiamati:

- a) la deliberazione del Consiglio Comunale n.118 del 29.07.2020, avente ad oggetto l'affidamento a terzi del servizio rimozione veicoli mediante indizione di una procedura di gara;
- b) il disciplinare di gara prot. n. 193162 di data 02 settembre 2020 nonché tutti i documenti di gara del disciplinare stesso con il quale sono stati resi noti gli elementi necessari per la partecipazione alla procedura aperta telematica per l'appalto del servizio in oggetto;
- c) i verbali delle sedute pubbliche e riservate in particolare il verbale prot n. 264042 della terza seduta pubblica di gara di data 04 novembre 2020 nel corso della quale è stata pronunciata l'aggiudicazione a favore della ditta Trapasso e che reca la graduatoria nella quale la ditta Pedrotti s.r.l. si è posizionata al secondo posto;
- d) la determinazione n. 6/22 di data 06 aprile 2021, efficace, con la quale è stato disposto:
 1. l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione alla ditta Trapasso dell'affidamento in concessione della gestione dei servizi di rimozione e custodia dei veicoli in esame e dei conseguenti atti, per i motivi esplicitati nel presente atto e nella relazione di data 06 aprile 2021 prot. 90438, e di notificare la medesima - unitamente alla relazione ora citata – alla ditta Trapasso e alla ditta Pedrotti s.r.l.;
 2. di provvedere alle necessarie comunicazioni ad ANAC nel rispetto della normativa vigente ed in assolvimento degli obblighi informativi previsti verso la predetta Autorità;
 3. di procedere allo scorrimento della graduatoria della gara del servizio in oggetto per la quale risulta al secondo posto la ditta Pedrotti s.r.l.;
 4. la caducazione automatica del contratto stipulato con la ditta Trapasso Servizi s.r.l., in ragione del vincolo di stretta consequenzialità funzionale con il provvedimento di aggiudicazione del servizio ora annullato;

preso atto che con ordinanza n. 29/2021 di data 21 maggio 2021 il T.R.G.A. di Trento ha respinto la domanda cautelare di sospensiva proposta dalla ditta Trapasso avverso la determinazione di annullamento in autotutela n. 6/22 di data 06 aprile 2021 sopra citata;

pagina 1/4

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

verificata la regolarità della documentazione di gara a seguito dei controlli effettuati con esito positivo sulla ditta Pedrotti s.r.l. in qualità di seconda in graduatoria, come da relazione agli atti prot. n.169264 del 28.06.2021;

preso atto che il perfezionamento del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.p. 23/90 , come disciplinato dall'art. 6 e segg. del Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e relativa custodia;

verificato che, ai sensi dell'art. 2 punto 2.1. del Capitolato, il Comune si riserva di verificare l'idoneità dell'area autocertificata dal concessionario ed il rispetto delle caratteristiche indicate nel capitolato e che, in caso di rilievi, il concessionario ha tempo trenta giorni dal verbale di sopralluogo per rendere l'area idonea;

ritenuto pertanto necessario, prima della stipula del contratto, accertare l'idoneità dell'area ove verranno depositati i veicoli rimossi, come previsto dall'art. 2 punto 2.1. e dall'art. 11 del Capitolato Speciale, mediante un sopralluogo congiunto tra personale del Comando all'uopo incaricato e l'aggiudicatario o suo rappresentante, redigendo apposito verbale e rinviando l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo del sopralluogo;

verificato che il servizio oggetto di affidamento in concessione non comporta oneri per l'Amministrazione la quale non beneficia nemmeno di introiti e che il servizio comporta l'instaurazione di un rapporto economico unicamente fra privato cittadino trasgressore e gestore del servizio di rimozione senza che l'Amministrazione vi abbia parte alcuna;

atteso che l'intervento dell'Amministrazione è svolto esclusivamente a monte dell'instaurazione del rapporto stesso ed attiene alla fissazione delle tariffe da applicare e alle modalità di svolgimento del servizio stabilite dal capitolato speciale di gara, nel rispetto delle norme del Codice della Strada;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 di data 20.07.2020 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe di rimozione, con la quale è stato fissato il corrispettivo per le spese di rimozione e custodia sulla base del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n. 401;

visto il Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n. 401 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione" che stabilisce gli importi da applicare per il servizio di rimozione;

considerato che la tariffazione dei servizi resi al cittadino trasgressore dal gestore è determinata dall'Amministrazione comunale in funzione del contenimento delle tariffe stesse a garanzia del cittadino trasgressore;

verificato che trattasi di servizio pubblico senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale, il cui valore stimato, calcolato sulla base del trend storico degli ultimi tre anni 2017-2019, su una media di n. 900 rimozioni all'anno ad un costo medio di circa euro 90,00 (rimozione e aggancio) cad. i.v.a. esclusa, è pari a circa euro 81.000,00 annuali;

ritenuto che il rapporto negoziale instaurato con il soggetto individuato in esito all'espletamento della procedura di gara, in conformità a quanto stabilito dall'art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, ha una durata massima biennale, rinnovabile in forma scritta per un periodo massimo di altri due anni, previa valutazione da parte del Servizio di Polizia Locale di Trento – Monte Bondone;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 97/2020/05 con il quale sono state confermate le responsabilità dirigenziali al dott. Luca Sattin in qualità di Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale;

d e t e r m i n a

pagina 3/4

1. di affidare in concessione alla ditta Pedrotti s.r.l. a decorrere dalla data di stipula del contratto per un periodo di due anni, rinnovabile in forma scritta per un periodo di eguale durata agli stessi patti e condizioni, la gestione dei servizi di rimozione con relativa custodia dei veicoli sul territorio del Comune di Trento e dei comuni della gestione associata;
2. di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.p. 23/90, come disciplinato dall'art. 6 e segg. del Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e relativa custodia;
3. di disporre, prima della stipula del contratto, la verifica dell'idoneità dell'area, autocertificata dal concessionario, ove verranno depositati i veicoli rimossi, ed il rispetto delle caratteristiche indicate nel capitolato, come previsto dall'art. 2 punto 2.1. e dall'art. 11 del Capitolato Speciale, mediante un sopralluogo congiunto tra personale del Comando all'uopo incaricato e l'aggiudicatario o suo rappresentante, redigendo apposito verbale e rinviando l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo del sopralluogo;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione del contratto il Dirigente del Corpo di Polizia Locale o in caso di assenza o impedimento il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore generale;
5. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Corpo di Polizia Locale.
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è dato ricorso innanzi al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni dalla comunicazione a norma dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Vicecomandante
Luca Sattin

Trento, addì 01/07/21



COMUNE DI TRENTO

CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO -
MONTE BONDONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 6/ 33	di data 01/07/21

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE CON RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO E DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA. AGGIUDICAZIONE A DITTA PEDROTTI S.R.L.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Capoufficio
Roberta Canali

Trento, addì 9 luglio 2021